



TEORIA E STORIA DEL DIRITTO PRIVATO

RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE - PEER REVIEWED JOURNAL
ISSN: 2036-2528

Luigi Sandirocco

G. RIZZELLI
Padri romani. Discorsi, modelli, forme,
Edizioni Grifo, Lecce, 2017

Numero X Anno 2017
www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com

Proprietario e Direttore responsabile

Laura Solidoro

Comitato Scientifico

A. Amendola (Univ. Salerno), E. Autorino (Univ. Salerno), J.P. Coriat (Univ. Paris II), J.J. de Los Mozos (Univ. Valladolid), L. Garofalo (Univ. Padova), P. Giunti (Univ. Firenze), L. Loschiavo (Univ. Teramo), A. Petrucci (Univ. Pisa), P. Pichonnaz (Univ. Fribourg), J.M. Rainer (Univ. Salzburg), S. Randazzo (Univ. LUM Bari), L. Solidoro (Univ. Salerno), J.F. Stagl (Univ. de Chile), E. Stolfi (Univ. Siena), V. Zambrano (Univ. Salerno).

Comitato Editoriale

A. Bottiglieri (Univ. Salerno), C. Corbo (Univ. Napoli Federico II), M. d'Orta (Univ. Salerno), F. Fasolino (Univ. Salerno), L. Gutiérrez Massón (Univ. Complutense de Madrid), L. Monaco (Seconda Univ. Napoli), M. Scognamiglio (Univ. Salerno), A. Trisciunglio (Univ. Torino)

Redazione

P. Capone (Univ. Napoli Federico II), S. Cherti (Univ. Cassino), N. Donadio (Univ. Milano)

Comitato dei Referees

F. Amarelli, A. Calore, R. Cardilli, D. Centola, A. Cernigliaro, G. Coppola, T. Dalla Massara, L. De Giovanni, I. Del Bagno, I. Fagnoli, V. Ivone, L. Labruna, P. Lambrini, A. Lovato, L. Maganzani, F. Mancuso, G. Matino, F. Mercogliano, A. Palma, F. Procchi, S. Puliatti, F. Reduzzi Merola, M. Robles, M. Squillante, A. Torrent, G.P. Trifone, A. Tucci, P. Ziliotto.

Segreteria di Redazione

G. Crescenzo, C. De Cristofaro, P. Pasquino

Sede della Redazione della rivista:

Prof. Laura Solidoro
Via R. Morghen, 181
80129 Napoli, Italia
Tel. +39 333 4846311

Con il patrocinio di:



Ordine degli Avvocati di Salerno



Dipartimento di Scienze Giuridiche
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno

Aut. Tr. Napoli n. 78 del 03.10.2007

Provider

Aruba S.p.A.

Piazza Garibaldi, 8

52010 Soci AR

Iscr. Cam. Comm. N° 04552920482 – P.I. 01573850616 – C.F. 04552920482

Come Collaborare

I contributi, conformi ai criteri di citazione indicati sul sito web della rivista, non superiori ai 98.000 caratteri, dovranno essere inviati all'indirizzo di posta elettronica della Redazione con l'indicazione della qualifica, della città e della nazione di residenza degli Autori (sede universitaria o Foro di appartenenza o Distretto notarile) e, se si desidera, dell'indirizzo di posta elettronica (che verrà pubblicato in calce al contributo). Gli autori sono invitati a inviare alla Rivista, insieme con il testo da pubblicare, due 'abstract', di cui uno in lingua diversa da quella del contributo, e 'parole chiave' nelle due lingue.

'Teoria e storia del diritto privato' subordina la pubblicazione dei contributi che pervengono alla Redazione alla sola approvazione da parte del Comitato scientifico, che si riserva di escludere dalla pubblicazione gli articoli che non risulteranno in linea con il programma scientifico della Rivista. Tuttavia, in considerazione dei nuovi parametri introdotti dalle Sedi universitarie per la valutazione dei lavori scientifici e per l'accreditamento, se l'Autore ne fa richiesta, ciascun saggio pervenuto alla Rivista può essere valutato da due Referees. I Referees sono Colleghi cui la Direzione e il Comitato scientifico della Rivista – in attenta considerazione sia del settore scientifico-disciplinare cui risulta riferibile il saggio da valutare, sia della professione dell'Autore – chiedono di effettuare un processo di valutazione anonimo, inviando con e-mail l'articolo, privo del nome dell'Autore e di tutti i riferimenti alla sua identità (si invitano perciò gli Autori interessati alla valutazione dei Referees a far pervenire alla Redazione due files del saggio, di cui uno risulti privo di ogni riferimento alla propria identità). Nella fase della valutazione, pertanto, i Referees non conoscono l'identità dell'Autore e, a sua volta, l'Autore non conosce l'identità dei Referees che valutano il suo contributo (c.d. doppio cieco, *double blind*). Tuttavia, per la trasparenza del procedimento, nell'anno successivo alla pubblicazione on line del saggio, la Rivista comunica mediante pubblicazione l'identità dei Referees. La Direzione della Rivista riceve da ciascun Referee una relazione (*report*), che viene inviata con e-mail all'altro Referee e all'Autore. Dopo aver esaminato le due relazioni dei Referees, il Direttore responsabile e il Comitato scientifico decidono se pubblicare il saggio, o respingerlo, o richiederne una revisione (in tale ultimo caso la nuova versione viene inviata ai Referees per un secondo giudizio). Ai fini della pubblicazione, il giudizio dei Referees non è vincolante, perché la Direzione e il Comitato scientifico decidono in ultima istanza se pubblicare l'articolo o rifiutarlo, soprattutto qualora si verifichi una divergenza di opinione tra i Referees. Il *report* dei Referees consiste in un commento, schematico o in forma discorsiva, composto di due parti. Nella prima parte si espone un giudizio sui seguenti punti: 1) Attinenza del tema trattato alle finalità della Rivista; 2) Originalità o rilevanza della trattazione; 3) Correttezza del metodo e coerenza delle argomentazioni; 4) Attenzione critica per la letteratura sul tema trattato; 5) Livello di comprensibilità da parte dei lettori della Rivista (accademici e professionisti). Nella seconda parte del *report*, il Referee giudica il lavoro come: a) pubblicabile, oppure b) non pubblicabile, oppure c) pubblicabile con modifiche (specificandole).

Sarà cura della Redazione della Rivista comunicare all'indirizzo di posta elettronica degli Autori l'accettazione del contributo e la data di pubblicazione dello stesso.

'Teoria e storia del diritto privato' è una rivista a formazione progressiva: i contributi, pertanto, previa approvazione del Comitato scientifico, verranno inseriti nel sito in corso d'anno, circa 60 gg. dopo l'arrivo in Redazione.

G. RIZZELLI.
Padri romani. Discorsi, modelli, forme
Edizioni Grifo, Lecce 2017

Nel sottotitolo del saggio di Rizzelli sono eloquentemente tracciate le linee direttive di una ricerca che si snoda dal concetto di punizione paterna al *ius occidendi* regolato dalla *lex Iulia de adulteriis*, per approdare alla dialettica tra comando paterno e *lex* in riferimento a una costituzione di Alessandro Severo in tema di adulterio¹. Il lavoro del giusromanista, docente all'Università di Foggia, è un'ampia rielaborazione di un contributo edito² e di un intervento (veicolato altresì attraverso estratti anticipati) al convegno di Lecce del 25-26 febbraio 2015 ospitato dalla sala del rettorato dell'Università del Salento, dal titolo 'Immagini di padri augustei'³. La tripartizione del volume è scandita dalle aree tematiche e nello specifico: 'Il padre giusto'⁴, 'Il padre nella legge'⁵ e 'Comando paterno e legge'⁶.

L'imgo del paterfamilias – la cui persistente eredità è giunta in epoca contemporanea, superata in Italia solo nel 1975 dalla riforma del diritto di famiglia che ha infranto il monolite della patria potestà – è appunto restituita nel saggio di Rizzelli dalla prospettiva

¹ C. 9.9.4.

² G. RIZZELLI, *Tra collera e ragione. Il castigo paterno in Roma antica*, in *Giuristi nati. Antropologia e diritto romano*, a cura di A. McClintock, Bologna, 2016, 185-231.

³ Atti confluiti in F. LAMBERTI, A. PARMA, R. D'ALESSIO, *Legami familiari e diritto nel mondo romano, un incontro tra giuristi e storici*, a cura di F. Lamberti, A. Parma e R. D'Alessio, Lecce, 2016, 5-44.

⁴ G. RIZZELLI, *Padri romani. Discorsi, modelli, forme*, Lecce, 2017, 17-60.

⁵ G. RIZZELLI, *Padri romani*, cit, 61-92.

⁶ G. RIZZELLI, *Padri romani*, cit, 93-114.

storico-giuridica, dalla visione letteraria (sia a fini didattici sia retorici), dalla compenetrazione degli elementi della società romana e dell'impalcatura del diritto che ne accentuano le caratteristiche e le sfumature. Le pratiche discorsive attorno alle aree tematiche affrontate sono incardinate alle declamazioni di scuola, «importanti per ricostruire dinamiche e tensioni all'interno della famiglia romana» e tali da «mettere a fuoco la trama dei valori che si ritiene debbano ispirare gli atteggiamenti paterni verso i figli e gli atteggiamenti dei figli nei confronti dei padri, ed i limiti che incontra l'esercizio del potere punitivo⁷» (p. 9). La declamazione è in epoca romana uno degli strumenti di formazione dei futuri avvocati ed esperti di *ius* e, pur non essendo la riproduzione del mondo professionale che attende i giovani (per i difetti insiti nel sistema della retorica, non ignoti neppure ai contemporanei), non è comunque troppo astratto rispetto al mondo del diritto. La letteratura declamatoria può essere altresì fuorviante per l'analisi scientifica, ma se viene ancorata ai contenuti è in grado di «enucleare i complessi valoriali che, in un determinato ambiente, è probabile che abbiano favorito oppure ostacolato la produzione di una norma o indirizzato alla disciplina di un istituto» (p. 11). Le discussioni degli studiosi attorno al *ius vitae ac necis* del *paterfamilias*, 'paradigmatico della pervasività della *patria potestas*', non sono immuni dall'influsso degli stereotipi fioriti attorno a una figura basilare dell'assetto sociale romano, «rappresentazioni mentali ideologiche e fortemente semplificate di un mondo multiforme, al campo dei luoghi comuni, punti di vista attraverso cui si analizza il proprio soggetto, ma anche nuclei tematici stabili che si ripetono e

⁷ L'autore richiama contenuti e bibliografia in Y. THOMAS, *Paura dei padri e violenza dei figli: immagini retoriche e norme di diritto*, in *La paura dei padri*, a cura di E. Pellizzer e N. Zorzetti, Roma-Bari, 1983, 122-131, e A. CASAMENTO, *Ignosce non possum'. Modelli declamatori e 'topoi' tragici a confronto: padri e figli tra declamazioni e tragedia*, in *Pan*, 1 n.s., 2012, 96.

orientano il discorso poiché è loro riconosciuta una forza prescrittiva che può tradursi in norme sociali» (p. 59).

Il comportamento del *paterfamilias* nell'esercizio dei suoi poteri viene ricostruito attraverso una casistica che contempla gli esempi inerenti il parricida e il figlio disobbediente, il padre tiranno e quello benevolo, la misura nel punire, il giudizio domestico, il *ius occidendi*, l'atteggiamento di Augusto nei confronti della figlia Giulia, il principe e il buon padre. La prima controversia appare in apertura del settimo libro di Seneca⁸, una vicenda complicata e poco verosimile, che però innesca le riflessioni dei declamatori e accende l'arguzia, anche sofistica, della trattazione. Il parricidio è avvertito come una profondissima offesa sociale⁹ che ingenera un altrettanto cruda reazione penale¹⁰. «Quella del parricidio – chiosa Rizzelli – è una delle ansie da cui la società romana si rappresenta tormentata nella propria letteratura tra la fine della repubblica e gli inizi dell'impero. “Mai come in casi di questo genere – si è scritto in proposito – il velo della finzione declamatoria sembra prossimo a lacerarsi e a mostrare gli stretti legami fra retorica di scuola e società romana dell'età imperiale”¹¹» (p. 19). Tale *controversia* offre una serie di informazioni interessanti anche sulle modalità di irrogazione delle punizioni per le condotte di maggiore gravità. Il figlio è legittimato ad agire contro il padre solo in caso di *dementia*, e non per l'esercizio arbitrario dei poteri in capo a quest'ultimo, anche se Seneca sembra non escludere che possa farlo anche per *impietas*

⁸ Sen. *contr.* 7.1. Altri esempi, mutili o in estratto, in 6.1, 3.2 e 5.4, che costituiscono variazioni sul tema e come tali trattate nel saggio alle pp. 19-25.

⁹ In argomento, in particolare, cfr.: Y. THOMAS, 'Parricidium', in *Mélange de l'Ecole Française de Rome-Antiquité (MEFRA)*, 93, 1991, 643-648 e 679-695.

¹⁰ Mod. 12 *pand.* D. 48.9.9 pr.; CTh. 9.15.1 = C. 9.17.1; I. 4.18.6.

¹¹ M. LENTANO, *Declamazione e antropologia*, in *La declamazione latina. Prospettive e confronto sulla retorica di scuola a Roma antica*, a cura di M. Lentano, Napoli, 2015, 155.

*nimia*¹²; cosa, questa, che appare essere confortata da Cicerone¹³. Per Rizzelli «se l'esercizio del potere paterno sui figli è accordato dal *ius*, i vincoli che nascono dalla *pietas* sono riconducibili alla *natura*. (...) Nelle *controversiae* senecane tra il *ius* (strettamente collegato alla *lex*, alla norma generale ed astratta) e l'*aequitas* (che adegua la *lex* al caso discusso), alla base delle varie *quaestiones*, non vi è tanto, in generale, contrapposizione quanto, piuttosto, tendenziale reciproca funzionalità. Se al figlio è lecito disobbedire al padre, ciò significa che la liceità del comportamento è garantita in una sfera diversa da quella del *ius* prodotto dalla *lex* declamatoria, e ad essa superiore. Tale sfera non può che identificarsi con la *natura* nella sua dimensione prescrittiva. Si tratta della stessa idea che conduce a concettualizzare un'intangibilità del *ius* fondato nella *natura* da parte del *ius* prodotto dalla comunità dei cittadini»¹⁴.

Tra la fine della Repubblica e l'inizio del Principato nella cultura romana si va imponendo un modello negativo di padre che trascura gli obblighi generati dalla *pietas* – che Cicerone definisce *innata vis* fonte del *naturae ius* che si esplica nel *benivolum officium* e in *diligens cultus* per i *sanguine coniuncti*¹⁵ – generando una tensione tra il *ius* che la *lex* gli attribuisce e la *natura*, in un «deplorable eccesso punitivo, che evoca la pericolosa deriva della ragione» (p. 31). L'*ira* è «una passione: non controllata in maniera adeguata, rischia di compromettere il corretto percorso psichico che conduce all'azione. Un rischio particolarmente grave quando oggetto della decisione sia la posizione di qualcuno» (p. 36).

Il padre benevolo è colui che contrappone al *furor* irrazionale la virtù della *pietas*, che unisce i consanguinei in una rete di diritti, doveri e aspettative fondati sul *ius civile*, ed è un'emanazione della

¹² Sen. *contr.* 2.3.11.

¹³ Cic. *off.* 3.19.

¹⁴ G. RIZZELLI, *Padri romani*, cit, 29-30.

¹⁵ Cic. *inv.* 2.161.

giustizia¹⁶ al pari della *severitas* con la quale interagisce: la severità non deve scadere nella crudeltà, e l'indulgenza non deve essere manifestazione di sprovvedutezza. Il *pater*, quindi, non può essere né *crudelis* né *incautus*, e questi concetti vengono spiegati esemplarmente da Caio Cestio in un'altra *controversia*¹⁷ che verte sul concetto di ponderazione: «un padre lontano dal rigido modello arcaico, pur riproposto dalla letteratura coeva. (...) Indicativo per la cultura dei declamatori impegnati nella *controversia* il modo in cui Cicerone e Valerio Massimo raccontano, a poco più di mezzo secolo di distanza l'uno dall'altro¹⁸, la vicenda di Tito Manlio Torquato» (p. 33) il quale processa il proprio figlio Decimo Giulio Silano in qualità di *severus* ma allo stesso tempo *religiosus iudex*: istruisce la causa con meticolosa diligenza e decide con lucido equilibrio, senza neppure la convocazione del *iudicium domesticum*. La sua sentenza di colpevolezza del figlio è *sine ira et studio*, contrariamente a quanto si potrebbe supporre per prassi. «In effetti – sottolinea Rizzelli –, il padre che giudica la condotta di un figlio è indotto alla benevolenza nei suoi confronti; almeno, ciò è quanto corrisponde alle attese dei gruppi sociali culturalmente egemoni. (...) L'idea che l'indulgenza paterna si eserciti verso il figlio che sbaglia è attestata nella letteratura giurisprudenziale: significativamente, a proposito della *lex Iulia de adulteriis*. (...) Papiniano considererà che, di solito, la *pietas* paterna sceglie in favore dei figli¹⁹» (pp. 36-37).

Nel giudizio domestico, a differenza di quello davanti a un tribunale pubblico, non solo non è possibile avvalersi di una difesa adeguata, ma «si è esposti all'arbitrio di chi comanda, al carattere sommario di una procedura repressiva che rischia di rivelarsi

¹⁶ Cic. *off.* 1.56.

¹⁷ Sen. *contr.* 2.3.2.

¹⁸ Cic. *fin.* 1.24; Val. Mass. 5.8.3.

¹⁹ Pap. 1 *adult.* D. 48.5.23(22).4.

troppo superficiale nell'accertare la colpa e di sfociare in una decisione che ribalta i valori etico-giuridici garantiti nel foro» (p. 39). Le gestioni dei poteri nell'ambito della famiglia e quelle nella *Res Publica* sono speculari e complementari. La finzione letteraria di Seneca fa pronunciare a Medea una sintesi mirabile: *si iudicas, cognosce, si regnas, iube*²⁰. E infatti il padre è per il figlio come un magistrato domestico e deve comportarsi come colui che tutela il bene pubblico, con *aequitas*²¹ e soprattutto *sine ira*, ascoltando le parti e accertando i fatti. E come il *pater* incorre nel rischio di valutare in maniera distorsiva perché non conserva la necessaria freddezza di giudizio, così il magistrato incorre in quello di lasciarsi dominare dalla passione, intesa come coinvolgimento personale e suggestione della folla²². Esercitando il *ius vitae ac necis*, «simbolo dal valore ideologico-arcaicizzante» (p. 77), il padre deve calibrare il suo potere alla colpa effettiva e alla misura della punizione, accertando che ricorra la ragione del castigo e permettendo al figlio di disculparsi, ascoltando le sue ragioni²³. Il suo diritto, infatti, nonostante la formulazione netta del *ius occidendi*, non è assoluto. Necessita che la *causa* che lo legittimi²⁴ «sussista al di là di ogni ragionevole dubbio se il padre vuole evitare di incorrere nel rischio che il suo operato sia considerato arbitrario e la sua azione riprovata, suscitando la reazione della comunità e dei suoi organi» (p. 43). Reazione che si esplica nell'instaurazione di un processo al

²⁰ Sen. *med.* 192, 194, 199-200.

²¹ Svet. *Claud.* 16.2.

²² V. in proposito Apul. *met.* 10.2-12 e Cic. *tusc.* 4.21.

²³ Ulp. 1 *adult.* D. 48.8.2, in cui Ulpiano, trattando di un caso di adulterio, esclude la possibilità di uccidere il figlio senza prima averlo ascoltato, e dispone debba accusarlo davanti al prefetto o al governatore della provincia.

²⁴ Sulle posizioni degli studiosi in argomento di *iusta causa*, in particolare, cfr.: C. FAYER, *La 'familia' romana. Aspetti giuridici ed antiquari*, I, Roma, 1994, 163-164.

padre per l'uccisione ingiusta o deprecabile del figlio²⁵. Lucio Gellio, pur convinto delle gravi colpe di adulterio con la matrigna e di progettato parricidio da parte del figlio, per non essere preda dell'*impetus* e non lasciarsi trasportare dall'*ira*, opta per illustrare al *consilium* dei componenti del senato il comportamento dello stesso e lo esorta a discolparsi; «esaminata con grande cura la causa (*inspecta diligentissime causa*) lo assolve, aggiungendo la sua alla *sententia* del *consilium*» (p. 49).

Un caso eclatante nella storia e nel diritto è costituito dall'avvenimento del 2 a.C. che vede come protagonista negativa Giulia Maggiore: lo stesso Augusto, il padre, avrebbe indicato gli adulteri di figlia e nipote come *lesae religiones ac violata maiestas*²⁶. «Il principe, a causa della gravità della vicenda – così Rizzelli – non può evitare di punire la figlia, lasciando libero corso alla propria collera. Si comporta come il padre – del quale parlerà Seneca il filosofo nel *De clementia* – che castiga duramente perché ormai privo di alternative efficaci (*nemo ad supplicia exigenda pervenit nisi qui rimedia consumpsit*: 1.14.1)» (p. 49). Augusto, *pater patriae*, rende pubblici davanti al senato gli scandali familiari²⁷, applica una pena severa ma non estrema, la *relegatio in insulam*, incarnando così il modello di *pater* che non si abbandona all'*ira* e sa mantenere l'equilibrio all'insegna della *pietas* e della *iustitia*, senza sacrificare né l'*officium* del *bonus princeps* né quello dei *boni parentes*, non solo in questo caso²⁸. Come ammoniva Valerio Massimo, una *severitas* paterna impetuosa (*incitata*) e dura (*aspera*) va in ogni circostanza mitigata dalla *clementia*²⁹.

²⁵ Costantino classifica com'è noto parricidio anche l'uccisione del figlio a opera del padre, in CTh. 9.15.1 = C. 9.17.1.

²⁶ Tac. *ann.* 3.24.2.

²⁷ Svet. *Aug.* 65.4; Sen. *de ben.* 6.32.1-2.

²⁸ Sen. *clem.* 1.14.1-3.

²⁹ Val. *fact.* 5.9: p. 57.

Il volume di Rizzelli, dopo un breve *excursus* sugli stereotipi³⁰, che funge da ponte verso la seconda parte del saggio, affronta l'analisi della figura paterna nella legge, e segnatamente la cultura giuridica che ha prodotto la *lex Iulia de adulteriis*³¹. Con essa Augusto si richiama agli antichi valori della romanità, i *mores maiorum*, per rimoralizzare la società secondo principi condivisi, innovando nel solco della tradizione. L'impostazione dello studioso è quella finalizzata a «far emergere la figura di padre centrale nell'immaginario romano a cavallo fra la fine del I secolo a.C. e l'inizio del I d.C. Il discorso prende l'avvio dall'esame di un passo tratto dal *Liber singularis de adulteriis* paolino, conservato nella *Collatio*³², più di altri affidabile per ricostruire la disciplina legislativa del *ius adulterum cum filia occidendi*³³» (p. 61). Il padre, quindi, come una sorta di garante della correttezza della figlia nell'espletare il ruolo di moglie e di madre, custode della *puđicitia* coniugale; lui, pertanto, è il soggetto passivo dell'offesa arrecata con l'adulterio³⁴. Per Papiniano *Occidendi (...) facultatem, lex tribuit eam filiam, quam habet in potestatem, aut quae eo auctore in manum venit*³⁵ e Ulpiano precisa che l'uccisione è lecita se il padre sia titolare attuale della *patria potestas*³⁶. Rizzelli enuclea, quindi, il dibattito giurisprudenziale

³⁰ G. RIZZELLI, *Padri romani*, cit, 59-60.

³¹ In proposito, v. G. RIZZELLI, 'Lex Iulia de adulteriis'. *Studi sulla disciplina di 'adulterium', 'lenocinium', 'stuprum'*, Lecce, 1997.

³² Coll. 4.2.3.

³³ Paul. Sent. 2.26.1; Pap. 1 *adult.* D. 48.5.21(20)61.

³⁴ Sul punto, in particolare, si segnala: C. RUSSO RUGGERI, *Qualche osservazione in tema di 'ius occidendi ex lege Iulia de adulteris coercendis'*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano*, 1989-1990, 106-108; *La datio in adoptionem*, 1. *Origine, regime giuridico e riflessi politico sociali in età repubblicana e imperiale*, Milano, 1990, 435-436; recensione a G. RIZZELLI, 'Lex Iulia de adulteriis'. *Studi sulla disciplina di 'adulterium', 'lenocinium', 'stuprum'*, in *Iura*, 48, 1997, 191.

³⁵ Coll. 4.7.1.

³⁶ Ulp. 1 *adult.* D. 48.5.24(23).1.

insorto nelle sfumature interpretative della *potestas* in riferimento al padre naturale. Il fatto che la figlia abbia introdotto l'adultero *in domum patris aut mariti* costituisce *maiores iniurias*³⁷, poiché la violazione della sacralità della casa familiare di per sé legittima la sua uccisione (subordinata alla soppressione del complice, per non incorrere nei rigori della *lex Cornelia de sicariis*³⁸); solo che, nell'eventualità che l'adulterio sia stato consumato in casa del marito, il *ius occidendi* esercitato dal *pater* è condizionato dall'esservi stato convocato a tale scopo dal genero: «Entrambi, accomunati dall'offesa subita, sono impegnati a liberare famiglia e *civitas* dai malvagi» (p. 71). Il padre deve *uno ictu et uno impetu utrumque occidere, aequali ira adversus utrumque sumpta*³⁹. L'autore ne fa derivare una legittimazione derivante dalla *patria potestas* «attuale o esistente al momento in cui ha proceduto alla *conventio in manum* con il marito della colpevole. Ciò, però, non significa che la facoltà di uccidere sia da intendere come esplicazione della *patria potestas* (di cui, peraltro, l'*auctor* nella *conventio in manum* è probabilmente privo). Non sembra conseguire quindi, nelle intenzioni del legislatore, un ridimensionamento del potere di vita e di morte sui figli in essa insito: potere che, a seguito della previsione normativa, si eserciterebbe ormai – lo pensano alcuni studiosi – solo nei limiti da questa stabiliti, quale mera sopravvivenza dell'antica *vitae necisque potestas*» (pp. 74-75).

Il giusromanista esamina poi alcuni risvolti legati alla compenetrazione tra *lex* e *mos*, segnatamente sull'uccisione del solo adultero, della sola figlia, allo *spiritus* della *lex Iulia* di temperamento della *vitae necisque potestas* «con la conseguenza in particolare (...) di una confusione, determinata sin dall'inizio, tra tale *potestas* ed il *ius*

³⁷ Ulp. 1 *adult.* D. 48.5.24(23) pr.; Ulp. 56 *ed.* D. 47.10.5.5 e Paul. 19 *ed.* D. 47.10.23.

³⁸ Coll. 4.9.1.

³⁹ Ulp. 1 *adult.* D. 48.5.24(23).4.

occidendi riconosciuto al *pater* dalla *lex Iulia*, con il quale la prima verrebbe erroneamente identificata» (p. 77). L'*ira* e il *dolor* del marito concorrono invece a rendere funzionale il ricorso al pubblico giudizio⁴⁰, essendo la sua iniziativa limitata dalla *lex Iulia*. «Il modello di padre cui il dettato normativo induce a conformarsi – precisa Rizzelli – è, in definitiva, quello di un padre che non si fa giustizia da solo, ma attiva un pubblico giudizio e, di conseguenza, domanda alla comunità, attraverso i suoi organi, la punizione della figlia, sulla base delle regole volute dal principe con la legge proposta. Questo modello presuppone un intreccio indissolubile fra reali pratiche sociali, stereotipi – la cui accettazione e diffusione si riconnette, a sua volta, ad un complesso di pratiche e di strategie fra loro diverse – e costruzioni simboliche, che concorrono a formare l'immaginario romano, la sua visione del mondo» (pp. 88-89).

La seconda parte del saggio è suggellata da una sintesi delle immagini paterne delineate nel corso dell'itinerario giuridico e dalla sintesi dei valori della *lex Iulia*, emanata da un principe *paterfamilias* e *pater patriae*, il quale «recupera e coordina sapientemente un complesso di temi, di stereotipi e di *topoi* consolidati nella cultura greco-romana, preziosi *argumenta* per giustificare il principato augusteo» (p. 92).

Rizzelli passa quindi all'esegesi del provvedimento di Alessandro Severo contenuto in C. 9.9.4, nel quale si esamina il caso proposto dal proconsole della provincia narbonese Giuliano, sull'uccisione di Gracco da parte di Numerio (probabilmente membro della classe senatoria), che l'ha sorpreso di notte in flagrante adulterio e si è avvalso dell'ausilio dei propri figli. L'imperatore⁴¹ decide che se la posizione sociale di Gracco (non

⁴⁰ Ulp. 8 *disp.* D. 48.5.2.8.

⁴¹ Sulla formazione giuridica e retorica di Alessandro Severo, v. p. 106.

menzionata e a noi ignota) era tale da rendere lecita la sua uccisione in base alla *lex Iulia de adulteriis*, Numerio non va punito, né tantomeno i figli che hanno obbedito al padre; ma che se ha agito oltre la protezione della legge, spinto da improvviso *dolor iustus* che ne alleggerisce la responsabilità (unitamente all'oscurità che ha reso difficile percepire il quadro esatto, e segnatamente l'appartenenza sociale dell'adultero), può essere punito con l'esilio, ovvero con una pena più mite. Quanto ai figli, strumento della volontà paterna, che si presuppone emanazione della *patria potestas*, il provvedimento imperiale li deresponsabilizza nonostante i dubbi espressi dal proconsole. Altro caso è quello contenuto in un esempio di arte declamatoria⁴² in cui un figlio si è rifiutato di adempiere al comando paterno di uccidere gli adulteri colti in flagrante, non potendo lui stesso farlo in quanto privo delle mani perdute per Roma in battaglia. Il padre ha ripudiato per questo il figlio. I declamatori incardinano i loro interventi a due leggi, la *lex Pompeia de parricidiis*⁴³ che punisce anche l'uccisore della madre e la *lex Iulia de adulteriis* che invece colpisce l'adultera⁴⁴ (ma non autorizza il figlio a *vindicare* l'adulterio della madre), e alla disquisizione su *ius* ed *aequitas*. Il *repudium* del figlio è contemplato anche nel caso in cui esso, per reperire il danaro utile a riscattare il padre dai pirati, sposa la figlia di un ricco nemico. Rizzelli rimarca che «nella reale esperienza giuridica della *civitas* il *ius* garantisce in modo sempre più ampio la libertà dei figli» (p. 109), quindi che in alcune situazione *licet* trasgredire il comando del padre. «La legge, insomma – conclude il romanista –, è superiore al padre e ad essa i figli devono innanzitutto ottemperare» (p. 114).

⁴² Sen. *contr.* 1.4.

⁴³ Ven. Sat. 2 *ind. publ.* D. 48.2.12.4; Marcian. 14 *inst.* D. 48.9.1 e Paul. Sent. 5.24.

⁴⁴ Quint. *inst.* 7.7.7.

Il volume di Rizzelli fornisce, nel complesso, un esauriente spaccato sul ruolo e sulle interpretazioni del padre romano, con la sua radicata basilarità sociale. Robusto l'apparato delle note, semplificate col rimando alla dettagliata bibliografia e alla chiara elencazione delle fonti. Dal punto di vista editoriale manca, invece, un indice che riporti anche la scansione di capitoli e paragrafi. Un foglietto accluso in terza di copertina, infine, integra, con *l'errata corrige*, la nota 23 a p. 14.

LUIGI SANDIROCCO

Professore aggregato

Diritto Romano e Diritti dell'Antichità

Università degli Studi di Teramo

E-mail: lsandirocco@unite.it

